



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2011, proposto da:  
Casarotto Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maria Valorzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 65

***contro***

Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Altopiano della Vigolana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Renate Holzeisen ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

***nei confronti di***

De Giuliani S.r.l. di Borgomanero, non costituita in giudizio

***per l'annullamento***

- dell'aggiudicazione alla parte controinteressata della procedura

ristretta per l'affidamento del secondo intervento di ammodernamento dell'impianto irriguo sui terreni consorziali del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Altopiano della Vigolana, avvenuta con aggiudicazione definitiva tramite deliberazione n. 13, di data 31.5.2011, del Consiglio direttivo del Consorzio, comunicata alla ricorrente con nota di data 1.6.2011, pervenuta in data 7.6.2011;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato e, in particolare, ove occorra:

- del verbale di apertura e valutazione delle offerte di data 16 e 18.4.2011 e della conseguente aggiudicazione provvisoria ivi disposta con l'esclusione, in quanto ritenuta anomala, dell'offerta economica della ricorrente;

- del rigetto dell'istanza di autotutela/preavviso di ricorso di data 13.5.2011, comunicato con nota di data 18.5.2011;

e per il risarcimento del danno in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Altopiano della Vigolana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell'art. 120,

comma 9, cod. proc. amm., in data 10 febbraio 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con nota del 15.3.2011 il Consorzio di miglioramento fondiario dell'Altopiano della Vigolana ha invitato 134 imprese a partecipare alla licitazione per l'affidamento dei lavori di ammodernamento e completamento dell'impianto irriguo sui terreni consorziali. L'importo complessivo a base di gara era stato determinato in 2.385.641,04 €, mentre per l'aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), della l.p. 10.9.1993, n. 26, del relativo regolamento di attuazione e, per quanto compatibile, dell'art. 90 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

2. Alla Stazione appaltante sono pervenute 94 offerte valide.

Secondo la procedura di cui agli artt. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e 24 del regolamento di attuazione, è stata calcolata la soglia di anomalia, che è risultata pari al 17,8012%.

La commessa è stata quindi aggiudicata alla controinteressata Costruzioni De Giuliani S.r.l. di Borgomanero, il cui ribasso percentuale offerto, pari al 17,796%, è risultato il più vicino alla soglia di anomalia senza raggiungerla.

3. L'impresa Casarotto Costruzioni ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 17,803%, che è dunque risultata anomala ed è stata così esclusa.

A seguito di accesso agli atti di gara, la menzionata Società avrebbe

riscontrato alcune irregolarità nella documentazione concernente l'offerta economica che era stata presentata da quattro concorrenti. Pertanto, con nota datata 13 maggio 2011, ha inviato alla Stazione appaltante l'informativa prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

Tuttavia, il successivo 18 maggio il Presidente del Consorzio ha comunicato di voler confermare l'esito della gara. Infatti, con deliberazione n. 13, del 31.5.2011, il nominato Consorzio ha aggiudicato definitivamente la gara all'impresa De Giuliani di Borgomanero.

4. La Società Casarotto Costruzioni ha quindi impugnato il provvedimento di aggiudicazione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo:

- *“violazione delle disposizioni del bando di gara sulle modalità di presentazione delle offerte; erroneità dell'individuazione delle offerte valide, della soglia di anomalia e della conseguente aggiudicazione; applicazione contraddittoria rispetto a casi analoghi delle norme di gara e conseguente eccesso di potere”*. La ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura delle imprese Gadotti Fratelli S.r.l.; Edilcostruzioni S.r.l.; A.T.I. Cadore Asfalti S.p.a. – Tecnotrento S.r.l. e A.T.I. S.I.C.I. S.r.l. - Impresa Olivotto S.r.l. le quali, a suo dire, avrebbero presentato un'offerta economica irregolare. Essa afferma che l'esclusione dalla gara delle quattro offerte contestate influirebbe a suo favore nella formulazione della graduatoria dei concorrenti, perché modificherebbe la soglia di anomalia consentendole di ottenere l'aggiudicazione.

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto, oltre la risarcimento del danno in forma specifica, la sospensione dei provvedimenti impugnati in via cautelare.

5. L'intimata Stazione appaltante si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone la reiezione nel merito perché infondato.

6. Con ordinanza n. 58, adottata nella camera di consiglio del 14 luglio 2011, la domanda cautelare è stata respinta.

7. In prossimità dell'udienza di discussione la parte ricorrente ha presentato un'ulteriore memoria illustrativa della sua posizione.

8. Alla pubblica udienza di data 9 febbraio 2012, sentiti i procuratori presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. L'impresa Casarotto Costruzioni, che ha partecipato alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ammodernamento e completamento dell'impianto irriguo sui terreni del Consorzio di miglioramento fondiario dell'Altopiano della Vigolana, ha impugnato gli atti con i quali sono state ammesse alla gara le imprese Gadotti Fratelli S.r.l., Edilcostruzioni S.r.l., A.T.I. Cadore Asfalti S.p.a. e Tecnotrento S.r.l. nonché A.T.I. S.I.C.I. S.r.l. e Impresa Olivotto S.r.l. deducendo che, ove la Commissione avesse correttamente operato escludendo le quattro suddette concorrenti, la propria offerta sarebbe risultata la migliore in quanto prima sotto la soglia di anomalia rideterminata previa, appunto, esclusione delle suddette ditte.

2. In via pregiudiziale il Collegio osserva che la ricorrente vanta quindi un interesse a che sia modificata la soglia di anomalia in termini a lei favorevoli: peraltro, a tale auspicata situazione si giungerebbe solo attraverso l'esclusione di tutte le quattro imprese controinteressate, come individuate dalla ricorrente che, peraltro, non le ha evocate in giudizio.

A tale precisazione consegue che solo l'integrale accoglimento delle quattro deduzioni avanzate con l'atto introduttivo può condurre alla rideterminazione della soglia di anomalia fino al valore utile per l'interessata. Ciò difettando, ossia se anche una sola delle deduzione non dovesse rivelarsi fondata, non sussisterebbe più in capo alla ricorrente l'interesse al ricorso poiché dallo stesso non potrebbe più conseguire alcuna effettiva utilità.

3. In termini generali occorre anche rammentare che nella materia dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'aggiudicazione di contratti le formalità prescritte dal bando di gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e la parità di condizioni tra i concorrenti. Peraltro, in stretta relazione con i menzionati principi, tutte le formalità, soprattutto ove poste a pena di esclusione dalla gara, devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, e con lo stesso canone deve essere fatta applicazione di esse.

Di conseguenza, di fronte alle clausole di esclusione va seguito il criterio della stretta interpretazione, per non ledere il contrapposto interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura

di gara. In altri termini, deve essere *“scongiurata un'applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela cui sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica”* (cfr., T.R.G.A. Trento, 26.1.2010, n. 25; 9.6.2010, n. 153; 29.6.2010, n. 166; 9.7.2010, n. 172).

4a. Tornando al caso di specie, il Collegio osserva che la disciplina speciale di gara aveva previsto la sanzione dell'esclusione dell'offerta in caso di mancata indicazione *“in lettere”* di uno o più prezzi, oltre che per la presenza di *“correzioni dei prezzi unitari in lettere”* non effettuate secondo le modalità prescritte: *“con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere”*, e *“singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero dei legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata in caso di r.t.i. non costituito”*.

4b. La prima delle irregolarità denunciate dall'impresa ricorrente sarebbe presente sul modulo dei prezzi unitari presentato dalla società Edilcostruzioni la quale, alla *“voce 146 - fornitura di valvola di livello/sostegno”*, *“quantità 1”*, *“prezzo in cifre 8117,00 €”*, avrebbe corretto il prezzo unitario in lettere indicato, *“ottomilacentodiciasette”*, senza apporre la sottoscrizione di conferma a lato.

La deduzione è infondata perché non ci si trova di fronte ad una *“correzione”*, intendendosi con ciò il cambiamento, la variazione di un prezzo unitario in lettere rispetto ad un diverso prezzo

precedentemente esposto in offerta, ma solo alla scritturazione di un unico prezzo in lettere effettuata, in parte, con un tratto di penna più incisivo.

Il che, all'evidenza, non può certo considerarsi una manifestazione di volontà rilevante, in un qualsiasi senso, ai fini contrattuali.

4c. Un'altra delle irregolarità denunciate sarebbe invece presente sul modulo dei prezzi unitari presentato dall'A.T.I. Cadore Asfalti S.p.a. e Tecnotrento S.r.l. e, precisamente, alla “voce 138 - fornitura e posa di valvola di ritegno”, “quantità 1”, prezzo in cifre “601,00 €”, prezzo in lettere “seicentouno”. Nello spazio sottostante il prezzo in lettere è stato scritto, e poi barrato, il termine “dieci” senza apporre a lato le sottoscrizioni che sarebbero state necessarie a conferma dell'intervenuta operazione di rettifica.

Ma anche in questo caso non ci si trova di fronte alla contemporanea indicazione di due cifre diverse, né di una correzione a ricalco o in altro modo di un prezzo già formulato, bensì alla casuale scritturazione in aggiunta di un termine, apposto per mero errore di natura ostativa, talmente manifesto (anche per l'evidente incongruità quantitativa dei due termini, quello da “correggere” e quello “corretto”) che lo stesso compilatore ha ritenuto di evidenziarne la presenza (con la nota in calce), senza controfirmare a lato perché non si è in presenza di una correzione come intesa dalla normativa di gara. L'apposizione e poi la cancellazione della parola “dieci” si è dunque concretizzata in un palese lapsus calami e, sebbene essa sia stata inserita nella colonna riservata all'indicazione letterale dei prezzi, non



ha affatto pregiudicato la iniziale, sovrastante e chiara indicazione del prezzo in lettere, che non ha subito modificazioni di sorta, come invece sarebbe accaduto per effetto di una vera correzione, la sola che abbisognava di essere confermata mediante ulteriore sottoscrizione.

Infatti, se la sottoscrizione a conferma delle intervenute correzioni, tramite l'onere di una puntuale sottoscrizione di ciascuna variazione, è richiesta per l'indubbia finalità di assicurare chiarezza e certezza all'offerta, è altrettanto inconfutabile che appare inutile e superfluo, a fronte della già intervenuta sottoscrizione della relativa pagina, richiedere la sottoscrizione di un qualsiasi segno grafico che non crei alcun dubbio sul contenuto dell'offerta. Opinandosi diversamente, dovrebbe ritenersi necessaria la sottoscrizione di un qualsiasi segno grafico aggiuntivo (sbaffo, interlineatura, ecc. ) sebbene non incidente sull'esposizione univoca dell'offerta del singolo prezzo.

5. Le irregolarità denunciate non rientrano, dunque, in quelle espressamente sanzionate con l'esclusione dell'offerta dalla gara.

A ciò consegue la legittimità dell'ammissione delle citate imprese alla procedura concorsuale.

6. Da quanto rilevato deriva anche che nessun vantaggio deriverebbe alla Società ricorrente dalla eventuale esclusione delle altre due imprese coinvolte nel ricorso, vale a dire la Società Gadotti Fratelli e l'A.T.I. fra S.I.C.I. S.r.l. e Olivotto S.r.l.

Come è già stato premesso, infatti, per raggiungere l'obiettivo dell'utile rideterminazione della soglia di anomalia era necessaria l'esclusione di tutte e quattro le concorrenti, per l'appunto individuate

dalla ricorrente.

La parte del mezzo di impugnativa avverso l'ammissione dell'offerta della Società Gadotti Fratelli e di quella dell'A.T.I. fra S.I.C.I. S.r.l. e Olivotto S.r.l. è divenuta quindi improcedibile per carenza di interesse, posto che alcun concreto vantaggio può derivare alla ricorrente dalla rideterminazione della soglia di anomalia quand'anche le due nominate imprese dovessero essere escluse dalla gara.

In tal senso, si rammenta che nel sistema di giurisdizione soggettiva la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell'astratto interesse generale, ma è finalizzata all'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente (cfr., C.d.S., Ad Pl., 7.4.2011, n. 4). Il ricorso, infatti, non è un'occasione di sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa, per cui spetta al giudice il controllo delle condizioni e dei presupposti dell'azione, comprensivi della legittimazione, dell'interesse al ricorso (anche meramente strumentale e morale) nonché della sua persistenza al momento della decisione.

7. Conclusivamente, per quanto sopra esposto, il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile e, conclusivamente, deve essere pertanto respinto.

8. Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 141 del 2011, lo respinge.  
Condanna la società ricorrente a corrispondere al Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Altopiano della Vigolana per onorari e diritti la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)